

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Seduta del 21/05/2003

Verbale n. 12

OGGETTO: Modifica regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei contribuiti economici assistenziali e sull'integrazione rette in strutture residenziali.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 19/09/2002, con cui si provvedeva all'approvazione del Regolamento di contrasto alla povertà, dei contribuiti economici assistenziali e sull'integrazione rette in strutture residenziali;

Rilevato che un'analisi effettuata dagli operatori e conseguente alla sperimentazione effettuata in fase di attivazione del suddetto regolamento ha evidenziato la necessità di apportare talune modifiche finalizzate a superare dubbi interpretativi e a correggere errori materiali;

Dato atto quindi che occorre effettuare le seguenti modifiche:

Art. 7, comma 2, viene così modificato:

“L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 6 **su valutazione dell'assistente sociale**. Trascorso tale periodo – se non si saranno verificate concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro- il contributo verrà **erogato non considerando nel nucleo tali componenti**”.

Art. 33 viene così modificato:

“La persona soggetta al ricovero deve contribuire al pagamento della retta con il proprio reddito personale (**come indicato all'art. 3 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e s.m.i.**), con l'ammontare della pensione INPS di invalidità civile e/o dell'indennità di accompagnamento, detratti €75 a disposizione del ricoverato per spese personali (quota eventualmente aumentabile al doppio nel caso che la persona mantenga una significativa vita di relazione **o in caso di situazioni particolari** e periodicamente adeguata in funzione dell'andamento del costo della vita, su base ISTAT).

La quota di contribuzione verrà conteggiata nel seguente modo: costo complessivo della retta **mensile**, detratta la quota sanitaria **mensile**, meno il reddito complessivo **della persona (naturalmente mensile)** come sopra indicato, meno il contributo eventuale dei parenti tenuti agli alimenti che di fatto vi provvedano.

Per conteggiare tale contributo è stata predisposta la tabella E allegata al regolamento e da aggiornarsi a cura del Consiglio di Amministrazione

Per gli inserimenti residenziali inferiori al mese il calcolo verrà effettuato ragguagliando la quota a carico dell'interessato ai giorni di ricovero”.

Art. 34 viene così modificato:

“Costituiscono motivo di esclusione il possesso di patrimonio mobiliare come indicato all’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s.m.i. oltre una franchigia di € 4.000 e l’esistenza di diritti di proprietà o di usufrutto di beni immobili da parte dell’interessato anche se eventualmente donati a terzi negli ultimi 5 anni: in questo caso il donatario è tenuto agli alimenti ai sensi dell’art. 437 del CC.

Questa clausola non si applica al coniuge o a figli invalidi effettivamente residenti all’interno dell’abitazione donata.

Qualora la persona interessata risulti proprietaria o usufruttuaria o titolare di altri diritti reali su immobili e non intenda alienarli, ma richieda comunque l’integrazione della retta, è a suo completo carico il pagamento della retta stessa fino a concorrenza del valore del suo diritto sul bene valutato da apposita perizia asseverata.

Qualora la persona interessata risulti proprietaria o usufruttuaria o titolare di altri diritti reali su beni immobili, ma di esiguo valore e/o si trovi nell’impossibilità di alienare con facilità tali diritti, sarà possibile valutare l’integrazione della retta a titolo di prestito fino a concorrenza del valore sempre desunto da perizia asseverata a cui verrà applicata una franchigia di € 4000,00 purchè la persona non possieda altri valori mobiliari e a condizione che il soggetto o i suoi familiari o chi esercita la tutela si impegnino con atto formale a procedere senza ritardo alla vendita al fine di restituire il prestito ottenuto”.

Viene istituito l’Art. 34 bis del seguente tenore:

“Gli anziani e disabili gravi inseriti in presidi semiresidenziali non gestiti dal Consorzio, in base ad un progetto individuale elaborato dal servizio sociale, contribuiscono al pagamento della retta assistenziale con le seguenti modalità:

- **Contribuzione al pagamento dei servizi di mensa e trasporto.**
- **La determinazione della contribuzione verrà definita in base al Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) nell’accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-assistenziale e socio-educativo del CSSAC.**

La tariffa massima è definita dal presidio presso il quale è inserita la persona anziana o disabile e costituisce una delle voci con cui viene definita la retta giornaliera”.

Viste le proposte di modifica al Regolamento e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

Sentito il Presidente CORINTO, il quale illustra lo stato di attuazione del presente regolamento.

In particolare riferisce che l’adozione di questo strumento ha consentito un risparmio di spesa, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2002 di circa € 50.000,00. Si evidenziano, peraltro, alcune problematiche legate a situazioni particolari e riferibili a cittadini il cui reddito supera di poco il valore ISEE, per i quali il regolamento attuale non consente l’erogazione di alcun contributo per versando gli interessati in situazioni di oggettivo bisogno. Proporrà, pertanto, in una prossima Assemblea l’approvazione di una modifica finalizzata al riconoscimento, per casi particolari, di contributi “una tantum”;

Udita l’illustrazione da parte della Dr.ssa OLIA del Consiglio di Amministrazione a seguito della quale si propongono le seguenti ulteriori modifiche al testo del Regolamento:

- 1) la rubrica del Titolo X del regolamento viene così modificata: **“Contributi per il pagamento di rette per minori, anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali”;**
- 2) nella proposta di modifica di cui all’art. 34, come sopra riportata, al rigo 16, dopo le parole **“i suoi familiari”** vengono aggiunte le parole **“o suoi eredi”;**

Ritenuta la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 16 e 19 dello Statuto;
Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i Decreti Legislativi 31/3/1998, n. 109 e 3/5/2000, n. 130;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano, sul testo integrato con le proposte di modifica ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n. 9	pari a quote n. 31
rappresentanti votanti	n. 9	pari a quote n. 31
rappresentanti astenuti	n. ///	pari a quote n. ///
voti favorevoli	n. 9	pari a quote n. 31
voti contrari	n. ///	pari a quote n. ///

DELIBERA

- 1) Chiamare tutto quanto riportato in narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Approvare le modifiche al Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull'integrazione delle rette in strutture residenziali", in premessa integralmente riportate.
- 3) Approvare le nuove tabelle di cui agli allegati A), B), C), D) del presente atto che sostituiscono i corrispondenti allegati del Regolamento.
- 4) Di dare atto con riferimento a quanto previsto dall'art. 34 che non si procederà alla valutazione degli immobili appartenenti ai cittadini di quei Comuni che in base ai previgenti Regolamenti Comunali abbiano già scontato l'equivalente dei beni stessi ai fini dell'ottenimento dell'integrazione delle rette. (Comune di Santena).
- 5) Di dichiarare, con successiva favorevole unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
Assemblea Consortile

Seduta del 21/05/2003

Verbale n. 12

OGGETTO: Modifica regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei contribuiti economici assistenziali e sull'integrazione rette in strutture residenziali.

L'anno duemiladue, addì ventuno del mese di maggio alle ore 18,30, nella sede Amministrativa del C.S.S.A.C. – Vicolo Albussano 4 – Chieri.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Consortile si è riunita in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

- | | |
|---------------------|--|
| - Carlo CORINTO | Sindaco pro-tempore del Comune di BALDISSERO T.SE (quote 2) |
| - Silvio MANELLO | Sindaco pro-tempore del Comune di BUTTIGLIERA d'ASTI (quote 1) |
| - Liliana VIORA | Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di CHIERI (quote 17) |
| - Livio CORNIGLIA | Sindaco pro-tempore del Comune di MARENTINO (quote 1) |
| - Gianpaolo FASSINO | Sindaco pro-tempore del Comune di MONCUCCO T.SE (quote 1) |
| - Giancarlo VIDOTTO | Sindaco pro-tempore del Comune di MONTALDO T.SE (quote 1) |
| - Marisa LASAGNA | Delegata dal Sindaco pro-tempore del Comune di MORIONDO T.SE (quote 1) |
| - Franco MATTA | Sindaco pro-tempore del Comune di PASSERANO (quote 1) |
| - Domenico AVATANEO | Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di POIRINO (quote 5) |

Risultano assenti i Signori:

- | | |
|------------------------|---|
| - Bartolomeo CAVAGLIA' | Sindaco pro-tempore del Comune di ANDEZENO (quote 1) |
| - Renato DELMASTRO | Sindaco pro-tempore del Comune di ALBUGNANO (quote 1) |
| - Luigi MATTA | Sindaco pro-tempore del Comune di ARIGNANO (quote 1) |
| - Felice FALLETTO | Sindaco pro-tempore del Comune di BERZANO S.P. (quote 1) |
| - Emma MARIOTTO | Sindaco pro-tempore del Comune di CAMBIANO (quote 3) |
| - Giorgio MUSSO | Sindaco pro-tempore del Comune di CASTELNUOVO (quote 1) |
| - Luca AMBROSACCHIO | Sindaco pro-tempore del Comune di CERRETO (quote 1) |
| - Armando SPIZZO | Sindaco pro-tempore del Comune di ISOLABELLA (quote 1) |
| - Antonio RAGO | Sindaco pro-tempore del Comune di MOMBELLO T.SE (quote 1) |
| - Enrico ROCCATI | Sindaco pro-tempore del Comune di PAVAROLO (quote 1) |
| - Agostino MIRANTI | Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO T.SE (quote 2) |
| - Romano DELMASTRO | Sindaco pro-tempore del Comune di PINO D'ASTI (quote 1) |
| - Antonio PECORARI | Sindaco pro-tempore del Comune di PINO T.SE (quote 4) |
| - Mario MOSCHIETTO | Sindaco pro-tempore del Comune di PRALORMO (quote 1) |
| - Giovanni GHIO | Sindaco pro-tempore del Comune di SANTENA (quote 5) |

Dal punto n. 8 sono presenti:

- Felice ANDRIANO delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di CASTELNUOVO.
- Agostino MIRENTI Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO

Assume la Presidenza il Sig. CORINTO Carlo. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

E' altresì presente il Direttore del Consorzio Dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Allegato A) alla Deliberazione di Assemblea Consortile n. 12 del 21/05/2003

SCALA DI EQUIVALENZA N. 2

PROGRESSIONE CONTRIBUTO MINORI

N. figli in età obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	euro 130,00
2	euro 235,00
3 o più figli	euro 315,00 *

* Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L.23.12.98; n.° 448)

TABELLA B (in Euro)

**PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI ED AI CONTRIBUTI PER
L'ABITAZIONE COMMA B**

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO							
1	2 persone	3 persone	4 persone				
392,69	589,04	706,85	824,66				

Il reddito massimo che si può prendere in considerazione come parametro è 824,66 euro oltre il quale non si ha titolo, qualunque sia la composizione del nucleo

TABELLA A (in Euro)

REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
1° COMPON.	392,69	392,69	392,69	392,69	392,69	392,69	392,69	392,69	392,69
2° COMPON.		196,35	196,35	196,35	196,35	196,35	196,35	196,35	196,35
3° COMPON.			117,81	117,81	117,81	117,81	117,81	117,81	117,81
4° COMPON.				117,81	117,81	117,81	117,81	117,81	117,81
5° COMPON.					0	0	0	0	0
6° COMPON.						0	0	0	0
7° COMPON.							0	0	0
8° COMPON.								0	0
9° COMPON.									0
TOTALI	392,69	589,04	706,85	824,66	824,66	824,66	824,66	824,66	824,66

Nel caso il nucleo beneficiario comprenda componenti **adulti abili al lavoro**, dopo sei mesi tali componenti verranno sottratti dal nucleo secondo le indicazioni dell'art. 7 comma 2.

PUO' INOLTRE ESSERE EROGATO, SU RICHIESTA E SE NE RICORRANO LE CONDIZIONI, UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI 180,00 euro (se il beneficiario e' una persona sola), fino a 130,00 euro (nel caso di due o più componenti il nucleo) MENSILI
Ovvero, un CONTRIBUTO PER SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE PER CHI HA L'ABITAZIONE IN PROPRIETA' FINO AD UN MASSIMO DI 55,00 euro, (se il beneficiario è una persona sola), fino a 26,00 euro, (nel caso di due o più componenti il nucleo), MENSILI

Ovvero, un CONTRIBUTO PER SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE AGGIUNTIVO AL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SOLO PER BENEFICIARI PRIVI DI ASCENDENTI E/O DISCENDENTI FINO AD UN MASSIMO DI euro 55,00 (se il beneficiario e una persona sola), fino a euro 26 (nel caso di due componenti), MENSILI

Allegato D) alla Deliberazione di Assemblea Consortile n. 12 del 21/05/2003

TABELLA D

Valore ISEE	Valore assegno a carico CSSAC
≤ 9296,99	775
Da 9297,00 a 10.329,99	750
Da 10.330,00 a 11.362,99	725
Da 11.363,00 a 12.394,99	700
Da 12.395,00 a 13.427,99	675
Da 13.428,00 a 14.460,99	650
Da 14.461,00 a 15.493,99	625
Da 15.494,00 a 16.526,99	600
Da 16.527,00 a 17.559,99	550
Da 17.560,00 a 18.592,99	500
Da 18.593,00 a 19.625,99	450
Da 19.626,00 a 20.658,99	400
Da 20.659,00 a 21.691,99	350
Da 21.692,00 a 22.724,99	300
Da 22.725,00 a 23.757,99	250
Da 23.758,00 a 24.789,99	200
Da 24.790,00 a 25.822,99	150

Per valori ISEE superiori a L. 50.000.000 – 25.800 euro annui non viene erogato alcun contributo.

L'indennità di accompagnamento effettivamente percepita dal beneficiario non viene considerata ai fini della determinazione dell'ISEE del cittadino ma della stessa si tiene conto nella determinazione del valore del contributo da erogare che potrà, pertanto, venire ridotto in misura corrispondente.